



# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri  
(Iniziativa per l'autodeterminazione)», depositata il 12 agosto 2016<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2017<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 12 agosto 2016 «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri  
(Iniziativa per l'autodeterminazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e  
dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 5 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. La Costituzione federale è  
la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione  
federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve  
le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

1 RS 101  
2 FF 2016 6369  
3 FF 2017 4617

*Art. 56a*            Obblighi di diritto internazionale

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

<sup>2</sup> In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

*Art. 190*            Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

*Art. 197 n. 12<sup>4</sup>*

*12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)*

Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.